ATTO COSTITUTIVO
della
FONDAZIONE MUSEO DEL RICORDO

… indicazione dei nominativi dei comparenti …a cura del Notaio

detti comparenti della cui identità personale …
con il presente atto
convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

1. Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 23 ottobre 2024, n. 165 e del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, 27 novembre 2001, n. 491, convengono di costituire la **Fondazione "Museo del Ricordo"** (di seguito denominata anche "Fondazione").

Articolo 2

1. La Fondazione ha sede nel Comune di Roma. Nelle more del completamento delle opere necessarie a rendere idoneo l'immobile concesso in comodato d'uso gratuito dalla Regione la sede sarà presso il Ministero della Cultura in Via del Collegio Romano 27. Ultimati i lavori la sede della Fondazione sarà trasferita sempre nel Comune di Roma in via Maria Adelaide n. 11/14, angolo via Maria Cristina di Savoia n. 9, 11 e 13.
2. La Fondazione è un ente di diritto privato ed è dotata di autonomia statutaria, regolamentare e gestionale.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili né qualsiasi altra forma di utilità economica ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
4. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
5. La Fondazione provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati, ivi incluse le università.
6. I comparenti danno atto che per la costituita Fondazione verrà richiesta l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, secondo quanto previsto dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 3

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 23 ottobre 2024, n. 165, la Fondazione è costituita allo scopo di provvedere alla realizzazione e alla gestione del Museo del Ricordo, promuovendo iniziative volte a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92.
2. Alla Fondazione compete l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale ai sensi dell'articolo 112, comma 4 del Codice.

Articolo 4

1. La Fondazione svolge, altresì, le seguenti attività:
- svolge la ricerca, l'acquisizione, l'inventariazione, la catalogazione, la conservazione, l'organizzazione, l'esposizione, lo studio e la pubblicazione del patrimonio conservato;
- promuove interventi di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- svolge e promuove studi e ricerche nei propri ambiti di attività, assicurandone la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico;
- promuove una maggiore consapevolezza circa la più complessa vicenda del confine orientale italiano, attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, nonché esposizioni;
- concorre a raggiungere le finalità sancite dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 e successive modificazioni, istitutiva del "Giorno del Ricordo";
- concorre a promuovere e a conservare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché contribuisce a ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano;
- concorre a organizzare, di concerto con le Amministrazioni pubbliche competenti, i "Viaggi del ricordo" nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli;
- promuove la diffusione della conoscenza, per la migliore fruizione da parte del pubblico, del proprio patrimonio culturale e delle attività museali anche attraverso forme di sperimentazione e innovazione;
- promuove attività educative anche in collaborazione con istituti accademici, università, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, istituti scolastici nonché con enti e associazioni che svolgono attività di educazione permanente;
- elabora e sostiene progetti ed iniziative di cui alle finalità indicate al primo comma, promuovendo, allo scopo, anche la raccolta dei fondi necessari;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per le medesime finalità.

2. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere, altresì, ogni ulteriore attività necessaria oltre che ausiliaria, connessa, strumentale, e/o comunque ritenuta utile e opportuna per il conseguimento dei propri scopi.

Articolo 5

1. La Fondazione ha durata di trenta anni e potrà essere rinnovata con atto sottoscritto dai Fondatori.
2. La Fondazione svolge la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale che deve intendersi ivi integralmente riportato. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto Costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.
3. L'estinzione della Fondazione è disposta dal Ministero della cultura in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo Statuto.
4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Ministero della Cultura ovvero dai Fondatori, così come le dotazioni finanziarie accordate dagli stessi (in quota parte rispetto alle risorse ancora disponibili), ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni acquisiti dalla Fondazione, così come eventuali dotazioni finanziarie acquisite da altri soggetti nel corso dell'attività, vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.

Articolo 6

1. A costituire il Fondo di dotazione della Fondazione di cui all'articolo 4 dello Statuto, il Fondatore Regione Lazio, così come sopra rappresentato, conferisce in comodato d'uso gratuito, per la durata della Fondazione, l'immobile appartenente al patrimonio regionale sito in Roma, via Maria Adelaide n. 11/14, angolo via Maria Cristina di Savoia n. 9, 11 e 13, quale sede del Museo del Ricordo e sede istituzionale della Fondazione. La Fondazione ha sede provvisoria presso il Ministero della cultura fino al completamento delle opere necessarie a rendere idoneo l'immobile concesso in comodato dalla Regione.
2. La Regione Lazio valuterà di contribuire alla realizzazione dei lavori di restauro e ristrutturazione dell'immobile necessari alla sua destinazione a Museo, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nei successivi esercizi finanziari.
3. Costituiscono, altresì, il fondo di dotazione della Fondazione di cui all'articolo 4 dello Statuto:
 a) il conferimento in denaro da parte del Fondatore Ministero della cultura per euro 200.000 (duecentomila), pari al contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 2024, n. 165, da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che verrà comunicato da parte del Presidente dopo aver ottenuto il codice fiscale della Fondazione stessa;
 b) il conferimento in denaro da parte del Fondatore Regione Lazio per € 100.000 (centomila), pari al contributo di partecipazione di cui all'art. 43, c. 5, lett. a) della Legge Regionale 8 agosto 2025, n. 15, da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che verrà comunicato da parte del Presidente dopo aver ottenuto il codice fiscale della Fondazione stessa;
4. Al fine di assicurare alla Fondazione i mezzi finanziari necessari per la realizzazione del Museo e per costituire il Fondo di gestione della Fondazione di cui all'articolo 6 comma 3 dello Statuto: il

Fondatore Ministero, così come sopra rappresentato, conferisce alla medesima l'importo di euro 2.800.000 (duemilioniottocento) a valere sui fondi stanziati per l'anno 2024 e l'importo di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026, pari ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 2024, n. 165.

5. Costituiscono, altresì, il fondo di gestione della Fondazione di cui all'articolo 4 dello Statuto:
 a) il conferimento, da parte del Fondatore Ministero, così come sopra rappresentato, di un contributo di euro 50.000 (cinquantamila) a decorrere dall'anno 2026 finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 2024, n. 165;
 b) il conferimento, da parte del Fondatore Regione Lazio, così come sopra rappresentato, di contributo di € 100.000 (centomila) per ciascuna annualità nel periodo 2026 e 2027 destinato al funzionamento e alle attività della Fondazione, ai sensi dell'articolo 43, c. 5, lett. b) della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15;
 c) il conferimento, da parte del Fondatore Regione Friuli Venezia Giulia così come sopra rappresentato, di € 100.000 (centomila);
 d) il conferimento, da parte del Fondatore Presidenza del Consiglio dei Ministri così come sopra rappresentato, di ……..;

6. Le modalità con le quali i Fondatori Ministero, Regione Lazio, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Presidenza del Consiglio dei Ministri si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione sono definite, d'intesa tra i Fondatori stessi.

7. Tutti i conferimenti sono sospensivamente condizionati al riconoscimento della personalità giuridica in capo alla Fondazione ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 7

1. Sono membri della Fondazione, come previsto e disciplinato dallo Statuto:

a) i Fondatori;
b) i Partecipanti.

Articolo 8

1. Sono Organi della Fondazione, come definiti e disciplinati dallo Statuto:
 - Il Consiglio d'indirizzo;
 - il Presidente;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - l'Assemblea dei partecipanti;
 - il Collegio dei revisori dei conti;
 - il Comitato scientifico.

Articolo 9

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da:

a) Presidente della Fondazione, nominato dal Ministro della Cultura d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, che lo presiede;

b) due membri designati dal Ministro della Cultura;

c) tre membri designati dalla Regione Lazio;

d) due membri designati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

e) un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata istituito con DPCM dell'8 Febbraio 2023 e ss.mm.ii.

2. In via transitoria, al fine di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento della personalità giuridica, è nominato legale rappresentante pro-tempore della Fondazione il dott……, autorizzato specificamente ad aprire un conto corrente bancario presso ……. sul quale far pervenire i versamenti previsti, a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, l'attribuzione del codice fiscale e la PEC istituzionale. La nomina di tale rappresentante legale scade all'atto della nomina del Presidente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a).

Articolo 10

1. Nelle more della realizzazione del Museo, il Consiglio di amministrazione nomina, a maggioranza assoluta dei componenti, un soggetto responsabile dell'attuazione del progetto museale che svolge le funzioni attribuite dallo Statuto al Direttore generale. È comunque fatta salva la possibilità di nomina del Direttore generale successivamente alla costituzione della Fondazione.
2. È prevista la corresponsione di un'indennità, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, per il responsabile dell'attuazione del progetto di cui al comma 1. Quest'ultimo decade dalle sue funzioni al momento della nomina del Direttore generale.

Articolo 11

1.Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della Fondazione, con richiesta dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.